

1814 - DIRITTI INTERNAZIONALI

Provvedimento n. 27378

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 10 ottobre 2018;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO l'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);

VISTO il Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui all'articolo 81 e 82 del Trattato CE (ora 101 e 102 TFUE);

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la propria delibera adottata in data 19 luglio 2017, con la quale è stata avviata, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, un'istruttoria nei confronti delle società Media Partners & Silva Limited, MP Silva S.r.l. in liquidazione, MP & Silva Holding S.A., IMG Media UK Limited, IMG Worldwide LLC, B4 Capital SA e B4 Italia S.r.l. in liquidazione, per accertare l'esistenza di violazioni della concorrenza ai sensi dell'articolo 101 TFUE;

VISTA la comunicazione delle Risultanze Istruttorie, inviata alle Parti in data 4 giugno 2018;

VISTE le memorie presentate in data 7 e 10 settembre 2018 dalle società Media Partners & Silva Limited, MP Silva S.r.l. in liquidazione, MP & Silva Holding S.A., IMG Media UK Limited, IMG Worldwide LLC, B4 Capital SA, B4 Italia S.r.l. in liquidazione e Torino F.C. S.p.A. e dall'associazione Lega Professionisti Serie A;

SENTITI in audizione finale, in data 13 settembre 2018, i rappresentanti delle società Media Partners & Silva Limited, MP Silva S.r.l. in liquidazione, MP & Silva Holding S.A., IMG Media UK Limited, IMG Worldwide LLC, B4 Capital SA e B4 Italia S.r.l. in liquidazione, A.S. Roma S.p.A., Torino F.C. S.p.A. e ACF Fiorentina S.p.A. e dell'associazione Lega Nazionale Professionisti Serie A, che ne avevano fatto richiesta;

VISTO il provvedimento del 3 ottobre 2018 con cui l'Autorità, alla luce delle obiezioni sollevate dalle Parti nelle proprie memorie e in sede di audizione finale, ha disposto che la Direzione Comunicazioni – Concorrenza debba provvedere a chiarire le posizioni delle società B4 Capital SA e B4 Italia S.r.l. in liquidazione, anche rispetto ai rapporti con BE4 S.à.r.l., che allo stato non è parte del presente procedimento;

RITENUTO necessario estendere l'istruttoria alla società BE4 S.à.r.l., cui sono imputabili le condotte oggetto di valutazione e che attualmente non è parte del procedimento;

CONSIDERATO altresì che il supplemento d'istruttoria rende necessaria la comunicazione delle risultanze di tale attività e la fissazione di un nuovo termine per la sua conclusione;

CONSIDERATO pertanto che risulta necessario procedere ad una proroga del termine di conclusione del procedimento, attualmente fissato al 31 ottobre 2018;

DELIBERA

a) di estendere il procedimento avviato in data 19 luglio 2017 nei confronti della società BE4 S.à.r.l.;

b) che il responsabile del procedimento è il Dottor Carlo Piazza;

c) la fissazione del termine di giorni trenta, decorrente dalla data di notificazione del presente provvedimento, per l'esercizio, da parte dei rappresentanti legali della società BE4 S.à.r.l., ovvero di persone da essi delegate, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Comunicazioni della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità almeno sette giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione dalle società nei cui confronti si svolge l'istruttoria, ovvero da persone da esse delegate, presso la Direzione Comunicazioni della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità.

e) che il termine di chiusura del procedimento è prorogato al 30 aprile 2019.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

IL PRESIDENTE *f.f.*
Gabriella Muscolo